

CRITERI PER LA SCELTA DEL POSTO DA PARTE DEL CANDIDATO

(da leggere ad ogni inizio di convocazione)

1. l'aspirante alla supplenza, dotato di idoneo documento di riconoscimento, deve essere presente all'orario indicato nella convocazione e viene chiamato, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta della supplenza;
2. nel caso in cui il candidato arrivi in ritardo rispetto alla propria convocazione, potrà scegliere solo in coda agli altri candidati della convocazione stessa, purché non siano già terminate le operazioni;
3. chi non risulta presente all'atto della chiamata né ha prodotto delega, viene automaticamente escluso dalla scelta del posto e dichiarato rinunciatario;
4. la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla medesima graduatoria per l'anno scolastico in corso. Resta la possibilità di ottenere proposte di assunzioni da altre graduatorie permanenti o dalle graduatorie di istituto/circolo;
5. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferito (art. 7 c. 1 lett. B2 – Decreto 430/2000);
6. l'aspirante alla supplenza, che viene chiamato secondo l'ordine di graduatoria, deve scegliere sulla base della disponibilità a quel momento o dichiarare di rinunciare;
7. nel caso sopraggiungano nuove disponibilità nel corso delle operazioni di assegnazione delle supplenze, anche per effetto di rinuncia, i nuovi posti saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione e non comporteranno in nessun caso il rifacimento delle operazioni concluse fino a quel momento;
8. L'assunzione in servizio è prevista tassativamente entro le 24 ore dall'individuazione effettuata in data 12/09/2012;
9. Tutti gli spezzoni sono inclusi nell'elenco delle disponibilità; sono già stati accorpati gli spezzoni compatibili segnalati dai Dirigenti Scolastici all'interno dello stessi Istituto;
10. Si ricorda che non è possibile la rinuncia all'accettazione dello spezzone proposto dalla rete per una supplenza, anche se di orario superiore, pervenuta successivamente da parte delle scuole. E' possibile solo il completamento dell'orario già accettato in sede di convocazione, se la successiva proposta risulta compatibile con la supplenza già accettata;
11. l'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto può conseguire il completamento d'orario, se compatibile, per il medesimo profilo, nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità (Decreto 13/12/2000 n. 430 art. 4);
12. E' possibile delegare persona di fiducia;
13. Chi si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33, comma 6, della Legge 104/92 (aspiranti in situazione di handicap personale) e dai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33 (aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap) ha priorità di scelta della sede (punto 2 della C.M. n.40 del 9/5/2006). Si dà luogo alla priorità quando l'aspirante occupi posizione in graduatoria che, consenta di rientrare nel numero di posti da assegnare. Nel caso di aspiranti in situazione di handicap personale (articoli 21 e 33, comma 6, della Legge 104/92) la priorità di scelta si applica per qualsiasi sede; nel caso di aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap (commi 5 e 7 del medesimo articolo 33) il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.